

Schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata....., Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

In data in data 29/03/2021 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2. recepito con DGR 486 del 04/05/2021;

le farmacie aderenti all'iniziativa di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2 sono tenute a rispettare le disposizioni contenute nell'accordo quadro a cui si fa espresso rinvio.

CONSIDERATO CHE

L'accordo quadro nazionale citato rinvia ad accordi regionali con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private, la disciplina di ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei DPI ed altri materiali di consumo ed incentivi per il raggiungimento di target vaccinali.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Ferme restando le indicazioni del calendario Regionale alle quali le Farmacie si dovranno attenere, saranno resi disponibili in via prioritaria i vaccini Covid-19 Janssen (Johnson&Johnson) e Vaxzevria (AstraZeneca) con preferenza per il primo stante le caratteristiche tecniche che consentono una più agevole gestione della conservazione e della relativa somministrazione. Tutti i vaccini Covid-19 disponibili dovranno essere comunque somministrati nel caso in cui l'andamento della campagna vaccinale e la disponibilità dei prodotti lo richieda.

2. Le farmacie dovranno aderire al presente accordo secondo le modalità previste dall'accordo quadro nazionale. Al fine della corretta gestione dell'anagrafe vaccinale le farmacie che aderiscono al presente accordo si impegnano a registrare sulla piattaforma SISPC preferibilmente in tempo reale e comunque entro le ore 24,00 di ogni giorno le somministrazioni effettuate e a consegnare al Cittadino l'attestato di avvenuta vaccinazione o il promemoria per l'inoculazione della eventuale seconda dose vaccinale, stampando apposito modulo su SISPC; in adesione a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

- La farmacia richiede sul sistema DPC i flaconi di vaccino disponibili al momento, nel piano vaccinale della Regione Toscana.
- La farmacia, seguendo le indicazioni del predetto piano vaccinale, costruisce le proprie agende sulla base delle dosi per singolo flacone del vaccino richiesto, avendo cura di inserire anche una lista di attesa (al fine di non sprecare dosi a cittadini prenotati che per qualsiasi ragione non completino la vaccinazione).
- La somministrazione della prima dose del vaccino darà seguito alla programmazione del richiamo, ove previsto, presso la stessa farmacia.
- Ulteriori richieste di vaccino saranno accettate dal SW DPC solo se le precedenti consegne saranno registrate come somministrate.

Le eventuali dosi che dovessero rendersi disponibili a seguito di mancata vaccinazione per rinuncia o mancata idoneità del Cittadino verranno somministrate ai Cittadini inseriti nella lista di attesa di cui sopra, gestita a cura della farmacia.

Per la definizione delle modalità attuative del presente accordo sarà costituito un gruppo tecnico composto da un referente per ogni Azienda Sanitaria territoriale, un rappresentante delle farmacie pubbliche e private per ogni Azienda Sanitaria territoriale, un rappresentante dell'Ordine professionale dei farmacisti ed un rappresentante del Settore Politiche del Farmaco e dispositivi.

3. Il farmacista, ai fini dell'effettuazione della vaccinazione, si attiene a quanto previsto dall'accordo quadro nazionale recepito con DGRT 486 del 04/05/2021. L'eventuale mancata somministrazione di dosi vaccinali rispetto ai flaconi consegnati dovrà essere riportata in appositi verbali redatti e sottoscritti dal responsabile della seduta vaccinale.

4. L'approvvigionamento dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie avverrà attraverso il canale DPC.

5. Alle farmacie verrà fornito, sempre utilizzando il canale DPC, tutto il materiale di consumo necessario per la vaccinazione anti Covid-19 (siringhe per diluizione, soluzione fisiologica, siringhe senza spazio morto, mascherine FFP2, guanti non sterili, copricamice in TNT, adrenalina in forma di auto somministrazione).

6. Si ritiene opportuno tenere in preavviso la centrale operativa del 112 (Firenze, Prato e Arezzo) o del 118 (le altre province) per avere una CEMM disponibile per zona, in analogia a quanto avviene per i Medici di Medicina Generale.

7. Ad integrazione di quanto stabilito dall'accordo quadro citato in premessa i farmacisti vaccinatori potranno partecipare, ai fini del tutoraggio professionale e del rilascio dell'attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione (all. 2 all'accordo quadro), a sedute vaccinali presso gli Hub della Regione. A tal fine ogni Azienda Sanitaria è tenuta a comunicare alle parti firmatarie, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della delibera di approvazione dello schema di

accordo, il nominativo di un professionista (medico o infermiere) che sarà coinvolto nella definizione e programmazione dei tutoraggi all'interno dell'Azienda sanitaria.

8. Le farmacie aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, indipendentemente dall'adesione alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, possono eseguire il servizio di prenotazione della vaccinazione negli Hub regionali, a favore dei pazienti che lo richiedano, accedendo alle agende disponibili sulla piattaforma regionale, stampando il promemoria e i documenti resi disponibili dalla piattaforma. Per ogni prenotazione viene riconosciuto alla farmacia un compenso di 2,50 euro (tale somma è esente IVA ai sensi dell'art.1, comma 453, L. 178/2020).

9. La Regione riconosce a favore delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale la somma di € 6,00 euro per singolo inoculo vaccinale per l'atto professionale così come previsto dall'accordo quadro nazionale. E' inoltre riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo pari a 3,00 euro per singolo inoculo vaccinale per l'attività di gestione delle agende e per il ristoro degli oneri relativi alla logistica, all'attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa connessa all'esecuzione dei vaccini anti SARS-CoV-2.

La somma complessiva di euro 9,00 (€ 6,00 per atto professionale e € 3,00 quale corrispettivo aggiuntivo) è esente IVA ai sensi dell'art.1, comma 453, L. 178/2020.

Alle sole farmacie aderenti alla campagna vaccinale, verrà corrisposto un corrispettivo una tantum di 200,00 euro a titolo di ristoro per l'allestimento e la messa a disposizione del carrello di emergenza così come indicato nell'accordo quadro nazionale. Tale compenso forfettario sarà erogato a seguito dell'acquisizione del modulo di adesione della farmacia (allegato 1 accordo quadro) da parte della Azienda Sanitaria di competenza territoriale e a seguito della somministrazione/registrazione di almeno 10 dosi di un vaccino anti Covid-19 sul sw SISPC.

10. La liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente avverrà previa presentazione, con cadenza mensile, di apposite fatture intestate alla Azienda Sanitaria di riferimento che provvederà alla attività di verifica e rendicontazione tramite controllo delle registrazioni effettuate sul SW SISPC. La farmacia è tenuta inoltre a conservare ogni documento attestante l'attività svolta anche ai fini di eventuali riscontri richiesti dalla Azienda Sanitaria di competenza.

12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, trova applicazione quanto previsto dall'accordo quadro tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Sars-CoV-2 e dalle vigenti disposizioni di legge previste in materia.

14. I farmacisti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e specificatamente del GDPR n. 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., dei Provvedimenti del

Garante della Protezione dei dati per quanto compatibili e di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti per il contesto emergenziale.

15. Il presente accordo ha validità dalla di adozione della delibera di approvazione dello schema del presente accordo fino al 31 dicembre 2021.

Il presente Accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà essere modificato o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

Per FEDERFARMA

Per CISPEL
